

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 226

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - MULA - LANCIONI - SCHIRRU - FANCELLO - SATTA Giovanni - USAI

il 2 dicembre 2020

Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La canapa era una coltura molto sviluppata in Italia fino alla fine degli anni '50 mentre all'inizio degli anni '70 è pressoché scomparsa; si è passati infatti da una superficie coltivata di oltre 80.000 ettari, prima degli anni '40 a circa, alla data attuale, ad un migliaio di ettari.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è sviluppato un forte interesse verso questo tipo di coltivazione, soprattutto per i diversi utilizzi a cui la pianta si presta; oltre a quelli legati al tessile, infatti, la canapa può essere utilizzata in campo alimentare, cosmetico, nella bioedilizia e nella bioenergia.

Le sue caratteristiche biologiche e agronomiche assumono, inoltre, particolare rilevanza sotto il profilo ambientale in quanto la canapa riduce le emissioni di CO₂ nell'atmosfera ed è quindi in grado di rendere gli ambienti in cui è applicata più salubri e meno inquinati; necessita di ridotti quantitativi di acqua per la sua irrigazione; è una pianta che cresce senza l'utilizzo di fertilizzanti, pesticidi o erbicidi ed è in grado di impedire lo sviluppo di specie infestanti.

Sulla base di tali presupposti, si fonda la presente proposta di legge, composta da sette articoli, attraverso la quale la Regione, al fine di favorire la multifunzionalità, competitività e sostenibilità delle produzioni agricole, sostiene e promuove la coltivazione, la trasformazione della canapa nel territorio sardo e la sua commercializzazione e la filiera agroindustriale e agroalimentare, riconoscendo il valore della canapa, anche, per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto del dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.

Per le finalità sopra descritte la Regione, all'articolo 2, promuove e concede contributi per una serie di attività tra cui:

- a) le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all'espansione della coltura della canapa in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica;

- b) le attività di formazione di coloro che operano nella filiera della canapa e di informazione per la diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale e della bioedilizia;
- c) l'impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;
- d) la realizzazione di impianti sperimentali di prima trasformazione, in favore della produzione a chilometro zero;
- e) la realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa, anche attraverso la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
- f) progetti pilota per la mappatura e il monitoraggio delle coltivazioni di canapa sul territorio regionale attraverso la realizzazione di una banca dati presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- g) la coltivazione della canapa a fini fito-depurativi per la bonifica di terreni inquinati;
- h) l'impiego della canapa proveniente dal processo di fito-depurazione.

La Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale avrà il compito di determinare le modalità, i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato, dando priorità:

- a) ad imprese agricole condotte da giovani agricoltori;
- b) agli interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica dei siti inquinati;
- c) agli interventi attuati da soggetti aggregati in filiera.

All'articolo 3 sono specificati i soggetti destinatari dei contributi:

- a) le aziende agricole, cooperative agricole e i loro consorzi;
- b) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- c) le imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, alimentare e ambientale;
- d) i dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore;
- e) gli enti pubblici e organismi di formazione accreditati dalla Regione.

Infine l'articolo 5, dedicato ai controlli e alle sanzioni, prevede che la Regione, previa intesa con le competenti autorità di pubblica sicurezza, acquisisce annualmente i dati relativi ai controlli effettuati, ai sensi dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa); qualora dai dati acquisiti, risultassero sanzionati i soggetti beneficiari dei contributi, verranno attivate le opportune procedure per ottenere la restituzione delle somme erogate. Inoltre, al fine di prevenire situazioni di conflitto tra i soggetti beneficiari dei contributi e le competenti autorità di pubblica sicurezza, la Regione avrà il compito di favorire, attraverso tavoli tecnici, incontri o seminari, la diffusione delle informazioni necessarie ad un proficuo confronto con gli attori della filiera.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, al fine di favorire la multifunzionalità, competitività e sostenibilità delle produzioni agricole, sostiene e promuove la coltivazione, la trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) nel territorio sardo e la sua successiva commercializzazione e la filiera agroindustriale e agroalimentare della canapa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di filiere produttive regionali riguardanti i prodotti derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa e alla verifica della sostenibilità economica ed ambientale dei relativi processi. La Regione favorisce gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati nei settori alimentare, industriale e ambientale.

3. La Regione riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto del dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

5. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano esclusivamente la canapa (*Cannabis sativa* L.) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento coltivata secondo le pratiche dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura integrata.

Art. 2

Interventi e contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:

- a) le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all'espansione della coltura della canapa in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica, orientate principalmente:
 - 1) all'individuazione delle varietà o popolazioni di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, favorendo le varietà autoctone nazionali, e, laddove reperibili, regionali, autorizzate e certificate dalle autorità competenti, promuovendo attività volte a migliorare, conservare e stabilizzare la qualità delle produzioni nel rispetto dei parametri di THC indicati dalla normativa nazionale;
 - 2) alla coltivazione delle varietà di canapa individuate al punto 1 e alla valorizzazione di tutti i prodotti e sottoprodotti ottenibili per rafforzare la competitività della filiera;
 - 3) alla realizzazione di una banca dei semi delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi da canapa a livello regionale da destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della stessa, mediante la collaborazione di ditte sementiere autorizzate e convenzioni con istituti di ricerca;
 - 4) alla valutazione dell'impatto ambientale ed economico delle singole fasi della filiera canapicola (agricola e industriale) con indicazione delle criticità e dei punti di forza;
 - 5) all'utilizzo della canapa nel settore della bioedilizia, nel settore tessile e nei

- processi fitodepurativi;
- b) all'utilizzo della canapa nel settore alimentare, cosmetico e farmacologico;
 - b) le attività di formazione di coloro che operano nella filiera della canapa e di informazione per la diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale e della bioedilizia;
 - c) l'impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;
 - d) la realizzazione di impianti sperimentali di prima trasformazione, in favore della produzione a chilometro zero;
 - e) la realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa, anche attraverso la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
 - f) progetti pilota per la mappatura e il monitoraggio delle coltivazioni di canapa sul territorio regionale attraverso la realizzazione di una banca dati presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
 - g) la coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica di terreni inquinati;
 - h) l'impiego della canapa proveniente dal processo di fito-depurazione.

2. La Regione rende noti i risultati delle attività di cui all'articolo 1 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale competente.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale determina le modalità, i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato, dando priorità:

- a) ad imprese agricole condotte da giovani agricoltori;
- b) agli interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica dei siti inquinati;
- c) agli interventi attuati da soggetti aggregati in filiera.

4. La Regione promuove all'interno della programmazione europea il riconoscimento

della coltivazione della canapa come greening per i programmi di Politica agricola comune (PAC).

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono destinati:

- a) alle aziende agricole, cooperative agricole e i loro consorzi;
- b) all'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- c) alle imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, alimentare e ambientale;
- d) ai dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore;
- e) agli enti pubblici e organismi di formazione accreditati dalla Regione.

2. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione può attivare le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti di cui al comma 1, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualità.

Art. 4

Clausola valutativa

1. Dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale relazione alla Commissione consiliare competente per materia, sugli effetti della legge stessa, in particolare sugli interventi finanziati e sulla loro ricaduta nella creazione di una filiera regionale per la coltivazione della canapa.

Art. 5

Controlli e sanzioni

1. La Regione, previa intesa con le competenti autorità di pubblica sicurezza, acquisisce annualmente i dati relativi ai controlli effettuati dagli stessi, ai sensi dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).

2. Qualora dai dati acquisiti ai sensi del comma 1 risultassero sanzionati i soggetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, la Regione attiva le procedure per ottenere la restituzione delle somme agli stessi erogate.

3. Al fine di prevenire situazioni di conflitto tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 e le competenti autorità di pubblica sicurezza, la Regione favorisce, attraverso tavoli tecnici, incontri o seminari la diffusione delle informazioni necessarie ad un proficuo confronto con gli attori della filiera.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti disposti annualmente con legge di bilancio.

2. Per le finalità previste dalla presente legge possono concorrere, inoltre, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2021-2027, finanziati da fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 242 del 2016, o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).